

sempre di proprietà del concessionario, entro il termine di mesi sei e dietro autorizzazione della Capitaneria di Porto di Pescara;

- B. venga trasferita l'iscrizione dell'unità da pesca suindicata in Registri NN.MM. e GG. di altri Compartimenti Marittimi, nel qual caso si darà precedenza, nell'assegnazione, ad unità iscritta nei registri del Compartimento Marittimo di Pescara;
- C. l'unità da pesca suindicata, pur rimanendo iscritta nei registri del Compartimento Marittimo di Pescara, venga ridislocata in maniera stabile in altri sorgitori;
- D. pur essendo iscritta nei Registri di altri Uffici Locali Marittimi, ricadenti nel Compartimento Marittimo di Pescara, non faccia base fissa nel Porto di Pescara;
- E. la ditta concessionaria sia autorizzata ovvero acquisisca la disponibilità di altri analoghi locali nell'ambito portuale di Pescara.

20. Inoltre, qualora a giudizio della Capitaneria di Porto di Pescara sopraggiungano nuove esigenze di redistribuzione, tra il ceto peschereccio, dei box portuali, l'Amministrazione concedente potrà, in ogni momento, revocare in parte la presente concessione, chiedendo la restituzione di uno dei due box per la successiva assegnazione dello stesso all'eventuale richiedente che non goda di alcun altro analogo deposito portuale. E' facoltà del concessionario optare per quale dei due box mantenere e quale restituire all'Amministrazione.

Le clausole di cui al presente atto, sopra riportate, si intendono esplicitamente accettate dal concessionario che appresso le sottoscrive per ulteriore conferma, con la consapevolezza che, in caso di inadempienza, sarà attivata la procedura di decadenza della concessione.

ORNELLO II S.N.C.
DI D'ANTONIO LIANA & C.

La presente licenza, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, viene sottoscritta dalla Sig.ra D'ANTONIO LIANA, sopra generalizzata, in qualità di Socio Amministratore della Soc. "ORNELLO II S.N.C. DI D'ANTONIO LIANA & C.", che dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pescara, Via Raiale n.249.-

Validità prorogata fino al 14/10/2024 ai sensi dell'art. 199 comma 3 del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data 06 LUG. 2021 L'Ufficio Rogante
Avv. Matteo Paroli

Pescara, addì 13 DIC. 2016

IL COMPILATORE

Funz. Amm.vo Luca ALCONETTI

IL CONCESSIONARIO

ORNELLO II S.N.C.
DI D'ANTONIO LIANA & C.

I testimoni Luca ALCONETTI

1° Maresciallo Np
GIORDANO Vincenzo

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

C.V. (CP) Enrico MORETTI

estremi di registrazione

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA
Viale Verdi, 15 - 66101 Pescara

originali dell'atto qui
registrato il 16 DIC. 2016 al

n. 4493 r.d. 3
Ved. n. 200/00

con Mod. F23 del 05/12/16

AL DIRIGENTE TERRITORIALE

*Firma su delega del Direttore Provinciale
Assistente Tributario MANUELA COSMI
Gabriele Chiacchiarotta O.S. n. 26 prot. 505 del 11/11/16



N. 24 del Registro
concessioni anno 2016

ORIGINALI

N. 00252 del Repertorio



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO PESCARA
(C.F. 80008210686)

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

VISTA l'istanza presentata dalla Sig.ra D'ANTONIO Liana, in qualità di Socio Amministratore della Soc. "ORNELLO II S.N.C. DI D'ANTONIO LIANA & C.", datata 16.09.2016, pervenuta in data 19.09.2016, prot. n.25433, intesa ad ottenere il rinnovo del titolo concessorio n.32, repertorio n.32442, rilasciato in data 18.12.2012, con scadenza 14.10.2016;

VISTA la precedente licenza n.32 rilasciata in data 18.12.2012, con scadenza 14.10.2016;

VISTA la licenza suppletiva n.08 rilasciata in data 04/09/2014;

VISTO il deposito cauzionale di € 1.000,00 (mille/00), costituito mediante versamento in Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Pescara in data 08.10.2004 e 06.12.2012, quietanze n.131 e n.1209318;

VISTE le polizze assicurative, contro i danni da incendio e fulmine di € 12.000,00, n.7236500547322 e n.7236500817613, stipulata dalla Compagnia di Assicurazione "MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.", Agenzia 7236 di Pescara, in data 10.12.2012 e 02/09/2014;

VISTE le pubblicazioni, ai sensi dell'art.18 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, effettuate all'albo del Comune di Pescara, del Comune di Montesilvano e nel sito internet di questa Capitaneria di Porto il 21.10.2016 per la durata di giorni 30 (trenta);

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni in merito, né tantomeno domande concorrenti rispetto a quella di cui si tratta;

VISTO il D.Lgs. 04/08/2016, n.169 recante "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'art.8, comma 1, lettera F), della legge 7 agosto 2015, n.124";

VISTO il dp. prot. n.25755 del 23/09/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie acque interne, trasmessa dalla stessa Direzione Generale con dp. prot. n.26064 del 28/09/2016;

VISTO il dp. prot. n.27434 del 12/10/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie acque interne;

VISTO l'art.36 del Codice della Navigazione;

VISTO l'art.8 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

CONCEDE

alla Soc. "ORNELLO II S.N.C. DI D'ANTONIO LIANA & C." (N.C.F. 01529030684); Socio Amministratore: Sig.ra D'ANTONIO Liana, nata a Pescara il 24.02.1960 (n.c.f. DNT LNI 60B64 G482B), di occupare n.2 manufatti (box in prefabbricato di proprietà dello Stato) situati nel Comune di Pescara -ambito portuale molo sud- di mq.26,46 (ventisei/46) meglio individuati nella planimetria allegata, quale parte integrante

della presente concessione, contrassegnati con il n.29 (dati catastali: foglio 27, particella 2422 sub 1 di mq.13,23), e il n.43 (dati catastali: foglio 27, particella 2426 sub 7, di mq.13,23), adibiti a deposito/rimessaggio/riparazione di attrezzature da pesca, in dotazione al proprio Motopeschereccio "ORNELLO II" - PC 1309 -, ovvero di altre unità da pesca di proprietà della medesima ditta.

Il concessionario è obbligato a corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone di € 1.401,40 (millequattrocentouno/40), da sottoporsi a registrazione, così determinato ai sensi e per gli effetti del Decreto Interministeriale 19 luglio 1989. Detto canone sarà corrisposto in rate annuali da aggiornarsi secondo l'indice ISTAT e che per l'anno 2016 è fissato in € 350,35 (trecentocinquanta/35).

Il presente atto concessorio, che si intende rilasciato unicamente e limitatamente ai diritti che competono al demanio, avrà la durata di anni 4 (quattro), dal 15.10.2016 al 14.10.2020.

Il concessionario risulta aver già corrisposto il canone impostogli, relativo all'anno 2016, pari ad € 350,35 (trecentocinquanta/35), come da ricevuta dalla "BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO S.p.A.", Filiale di Pescara, in data 24.02.2016 Cod. Az. n.05390 - Cod. CAB n.15400.

La presente licenza, subordinata alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, viene rilasciata alle seguenti condizioni:

1. In caso di revoca/decadenza ovvero di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultimo dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata da ogni attrezzatura presente nella pertinenza demaniale. Il Capo del Compartimento avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta;
2. Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle eventuali sanzioni penali in cui il concessionario sia incorso;
3. Nei suddetti casi di revoca della concessione e dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata rimuovendo i manufatti impiantati, nonché di riconsegnare l'area in pristino stato all'Autorità Marittima concedente, a fronte dell'intimazione in tal senso del Capo del Compartimento, notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione di sgombero, per la durata di giorni dieci, all'Albo della Capitaneria di Porto e del Comune entro il cui territorio si trova la zona demaniale occupata;
4. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, sia in caso di revoca che di dichiarazione di decadenza della concessione, l'Autorità Marittima avrà facoltà di provvedervi d'Ufficio in danno del concessionario, rimborsandosi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art.84 del Codice della Navigazione, ovvero rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art.84 del Codice della Navigazione;
5. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;
6. Il concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della presente concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi ed alla pubblica circolazione; sarà obbligo del concessionario di lasciare libero accesso sia di giorno che di notte ai manufatti da lui realizzati sulla zona demaniale concessa, al personale delle Capitanerie di Porto, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche -Ufficio Tecnico per le Opere Marittime-, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni interessate;

7. Nei casi di rinuncia, decadenza, revoca o comunque perdita di validità della presente licenza le eventuali opere abusive di difficile rimozione resteranno acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinarne la demolizione con la conseguente restituzione dell'area demaniale in pristino stato;
8. Eventuali opere di difficile rimozione, comunque erette sull'area in questione, si intendono acquisite allo Stato al termine della presente concessione. L'Amministrazione valuterà l'opportunità del loro mantenimento, fatta salva la facoltà di ordinarne la demolizione;
9. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per la buona conservazione delle opere e degli impianti di proprietà dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione, in caso d'inadempienza, di procedere d'ufficio ai relativi lavori rivalendosi sul deposito di cui all'art. 17 comma 2^a e 3^a del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, ferma restando la responsabilità del concessionario per le maggiori spese e per gli eventuali danni a terzi, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione (art. 23 del Regolamento al Cod. Nav.);
10. decorso il termine di durata della concessione, la stessa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna speciale diffida o costituzione in mora, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
11. Il concessionario legittimato al godimento di pertinenze demaniali marittime dovrà assicurare le stesse contro i danni dal fulmine e dall'incendio presso una Compagnia di Assicurazione, bene accetta dall'Amministrazione. Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate per una somma all'uopo determinata dai competenti Organi tecnici a favore dello Stato e depositata presso la Capitaneria di Porto. Questa circostanza non libera il concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti alle compagnie assicuratrici delle rate di premio. Nel caso di totale distruzione o di semplice danneggiamento, l'intero indennizzo andrà allo Stato e la concessione si intenderà risolta. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione marittima, avrà facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro. In tal caso l'indennizzo andrà al concessionario, che resterà obbligato ad effettuare i lavori necessari per ripristinare l'efficienza delle opere;
12. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione il concessionario deve prestare idonea cauzione per gli obblighi assunti con la concessione stessa, nelle forme di legge e nella misura che sarà indicata dall'Amministrazione concedente;
13. L'Amministrazione Marittima ha facoltà di impiegare a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, l'intero deposito cauzionale o parte di esso effettuato dal concessionario, anche per il pagamento degli eventuali conguagli dei canoni;
14. Il concessionario si impegna, inoltre, fin dalla data di rilascio del presente titolo, a provvedere, in caso di revoca della fidejussione ovvero della polizza assicurativa, prestata a norma dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario od in titoli di stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito fino al termine della concessione;
15. Il concessionario si impegna a versare all'Erario eventuali conguagli sui canoni già corrisposti, che l'Amministrazione Marittima dovesse richiedere;
16. Contestualmente al canone statale dovrà essere corrisposta l'imposta regionale nella misura del 20% del canone statale mediante versamento sul c/c postale n.10467678 intestato a "Regione Abruzzo- Imposta regionale Concessioni statali beni del demanio" con la seguente causale -Imposta regionale sulle Concessioni statali dei beni del demanio-;
17. Il concessionario si impegna a mantenere costantemente pulita l'intera area circostante il box assegnato sino ad una distanza di mt.3,00 e a non lasciare materiali, attrezzature o altro ad di fuori dello stesso; egli dovrà, inoltre, predisporre:
 - idonea segnaletica di sicurezza di cui al D.P.R. 14/08/96, n.493;
 - mezzi di estinzione portatili di primo intervento, di adeguata capacità estinguente e tipologia (almeno un estintore da Kg.6);
18. All'interno dei box è vietato conservare materiale infiammabile e/o esplodente;
19. Oltre che nei casi previsti e di cui all'art.47 del Cod. Nav., si darà luogo a dichiarazione di decadenza allorquando:
 - A. l'unità da pesca indicata nel frontespizio della presente licenza non sia più nella disponibilità del concessionario e non sia stata sostituita con altra unità da pesca,